

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1. - Fra allievi, amici ed estimatori del Prof. Antonio BALLETTTO è costituita un'Associazione denominata: "Centro di Studi Antonio BALLETTTO - L'Associazione ha l'attuale configurazione e struttura a seguito delle modifiche apportate all'originaria Associazione "AGORA'", costituita unitamente allo stesso prof. Antonio Balletto, ancora in vita, in data 31 gennaio 2008.

Art. 2. - L'Associazione ha sede in Genova, per ora in Genova, piazza della Vittoria nove interno uno.

La durata è a tempo indeterminato.

SCOPO

Art. 3. - L'Associazione non ha fine di lucro soggettivo. Essa persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale e si conforma ai seguenti principi:

a) è esclusa la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, è devoluto secondo quanto previsto dall'art. 16;

c) il rapporto associativo è disciplinato dagli articoli seguenti, sulla base del diritto di voto per tutti i soci maggiori di età e dell'esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa;

d) è previsto l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario con le modalità degli articoli seguenti;

e) l'eleggibilità degli organi è libera, sulla base del voto singolo e della sovranità dell'assemblea dei soci, con le modalità previste dagli articoli seguenti; ogni socio avente diritto di voto è eleggibile negli organi societari;

f) la quota associativa è annuale ed è determinata ai sensi degli articoli 5 e 8 del presente Statuto Essa non è trasmissibile e non è rivalutabile;

g) è escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle attinenti ai settori omogenei con le proprie finalità, della istruzione, formazione, tutela delle cose di interesse artistico e storico, della promozione della cultura e dell'arte, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ed in armonia con le finalità dell'associazione di cui all'articolo 4.

Art. 4. - L'Associazione si propone la promozione e la diffusione della cultura di carattere filosofico-religioso, con particolare attenzione agli ambiti di ricerca che hanno costituito oggetto della riflessione del prof. Antonio BALLETTTO Tali finalità vengono perseguite attraverso l'organizzazione di conferenze, seminari, convegni aperti al pubblico, l'allestimento di corsi di studio per la formazione e l'aggiornamento, la programmazione e la realizzazione di ricerche, pubblicazioni scientifiche, scambi culturali a livello nazionale e internazionale, borse di studio, la raccolta, per metterlo a disposizione della pubblica consultazione, di materiale bibliografico e tutto quanto possa favorire la promozione e la diffusione della cultura nell'ambito filosofico-religioso.

ASSOCIATI

Art. 5. Gli associati si distinguono in:

- . Fondatori
- . Ordinari
- . Onorari

Sono Associati Fondatori i soggetti (Enti e persone fisiche) che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e quelli che, pur non presenti all'atto, vi aderiscono successivamente con la qualifica di fondatori.

Sono Associati Ordinari tutti coloro (Enti e persone fisiche) che presentano al Consiglio di Amministrazione domanda scritta recante la dichiarazione di aderire all'Associazione e l'assunzione dell'obbligo di versare annualmente contributi nella misura determinata di anno in anno dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio d'Amministrazione. Sono Associati Onorari tutti coloro che, su delibera del Consiglio d'Amministrazione, sono invitati ad aderire all'Associazione con esonero dal pagamento delle quote associative, senza diritto di voto nell'Assemblea degli Associati.

Sull'ammissione degli Associati decide il Consiglio di Amministrazione con delibera assunta con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei suoi membri in carica; detta delibera è inappellabile.

La qualifica di associato si perde per recesso, per scioglimento degli enti pubblici e privati e delle associazioni e fondazioni aderenti, per decesso dei soci persone fisiche o per esclusione.

L'esclusione può essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata assunta con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei suoi membri in carica; detta delibera è inappellabile.

ORGANI

Art. 6. - Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- l'Assemblea degli Associati
- il Direttore
- il Comitato scientifico
- il Collegio dei Revisori dei conti

PRESIDENTE

Art. 7. - Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione (qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea) a maggioranza dei suoi membri.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) ha la rappresentanza legale, attiva e passiva, dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea degli Associati;
- c) è responsabile della conservazione del fondo comune dell'Associazione che amministra secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) compie ogni altra attività che gli sia delegata dal Consiglio d'Amministrazione.

Può essere nominato dall'Assemblea (o del Consiglio di Amministrazione) un vice Presidente, che sostituisca il Presidente in caso di inadempimento di quest'ultimo.

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Art. 8. - Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero variabile di membri (con un minimo di tre ed un massimo di quindici) eletti dall'assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Oltre agli eletti dall'assemblea ne è membro di diritto il Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare:

- a) elegge, in seduta convocata dal Consigliere più anziano in età, il Presidente, scegliendolo nel proprio ambito;

- b) elegge il Direttore dell'Associazione scegliendolo tra i componenti il Comitato scientifico; elegge, ove ne ravvisi l'opportunità, anche tra estranei, su proposta del Direttore, il Segretario dell'Associazione il quale ha funzioni di verbalizzatore e di assistente del Direttore;
- d) esprime il proprio parere sul programma scientifico di attività dell'Associazione, predisposto dal Comitato scientifico, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- e) redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'esame del Collegio dei Revisori e all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- f) delibera sulle richieste di ammissione all'Associazione e sulla esclusione dei soci a norma dell'art 5 del presente statuto;
- g) propone l'importo delle eventuali quote associative e di ammissione;
- h) propone all'Assemblea degli Associati, quando ne ravvisi la necessità o l'opportunità, il regolamento interno dell'Associazione (concernente norme più specifiche relative al funzionamento dell'Associazione) e sue eventuali modifiche;
- i) delibera su ogni altra questione che non competeva ad altri organi dell'Associazione

Il Consiglio di Amministrazione si costituisce con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti quando il presente statuto non richieda una maggioranza deliberativa qualificata.

In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta egli lo ritenga opportuno. Deve inoltre essere convocato quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti entro un mese dal giorno in cui la richiesta giunge al Presidente.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 9. - L'assemblea degli associati è formata da tutti i soci fondatori e ordinari.

L'assemblea degli associati è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione, di sua competenza, dei bilanci e del programma scientifico dell'associazione.

All'Assemblea degli associati compete altresì di deliberare sulle modifiche del presente statuto. Per tali modifiche è necessaria la convocazione di un'assemblea straordinaria il cui avviso di convocazione dovrà contenere il testo delle modifiche statutarie sulle quali l'assemblea è chiamata a deliberare. E' necessaria altresì la presenza di almeno la metà dei soci fondatori e la metà dei Soci ordinari e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti (nel cui numero deve essere ricompresa almeno la metà dei soci fondatori presenti)

Le altre deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con le modalità di cui all'articolo 21 Codice Civile. Per la nomina dell'organo amministrativo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori presenti (oltre alla maggioranza di tutti; soci presenti)

Le funzioni di segreteria sono svolte dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

DIRETTORE

Art. 10. - Il Direttore è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti il Comitato scientifico; egli resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- convoca e presiede il Comitato scientifico;
- sovrintende, coadiuvato dal Segretario e da una Giunta, al

funzionamento generale dell'Associazione.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 11. - Il Comitato scientifico è composto dagli associati:

Alberto BENISCELLI, Vittorio COLETTI, Gerardo CUNICO, Anna CZAJKA e Giovanni PODESTA' e dai membri eletti per cooptazione anche tra non associati in aggiunta ai predetti o in sostituzione di quelli che vengono a mancare.

Se dovesse venire a mancare, anche per dimissioni, la maggioranza dei membri esistenti all'inizio dell'anno, la nomina del nuovo Comitato spetta al Consiglio di Amministrazione

Al Comitato scientifico compete:

a) provvedere alla nomina per cooptazione privilegiando la scelta di personalità scientifiche di provata esperienza nel campo degli studi filosofico-religiosi;

b) predisporre il programma scientifico di attività dell'Associazione, da presentare per la valutazione al Consiglio di Amministrazione;

c) svolgere, caso per caso, le funzioni di consulenza che, per il buon funzionamento dell'Associazione, gli sono richieste dagli altri organi dell'Associazione stessa.

Il Comitato scientifico delibera, se non è diversamente specificato, a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Direttore, con lettera spedita Ai componenti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Esso deve inoltre essere convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri, entro due mesi dal giorno in cui la richiesta giunge al Direttore.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 12. - Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre membri, nominati dall'Assemblea degli Associati tra suoi membri non componenti il Consiglio di Amministrazione o anche tra persone competenti e di fiducia esterne. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella sua prima riunione, elegge nel proprio ambito il Presidente. Il Collegio trasmette la propria relazione sul bilancio consuntivo al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei soci tramite il Presidente del Centro. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

Art. 13. - L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige entro il mese di giugno la relazione sull'attività dell'esercizio precedente e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea annuale dei soci.

Dà la sua valutazione del programma scientifico di attività dell'Associazione, predisposto dal Comitato scientifico, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Il Comitato scientifico entro il mese di novembre predispone il programma scientifico di attività del Centro per l'esercizio successivo e lo presenta al Consiglio di Amministrazione.

ENTRATE

Art. 14. - Per il suo funzionamento e per l'esercizio delle sue attività l'Associazione si avvale:

a) dei contributi versati dai soci fondatori, ordinari o onorari;

b) dei contributi versati da Enti pubblici o privati o da singoli;

c) del ricavato dalla vendita di pubblicazioni dell'Associazione e da ogni altra attività dell'Associazione stessa;

d) dalle quote associative deliberate dall'assemblea dei soci
GRATUITA' DELLE CARICHE

Art. 15. - Tutte le cariche previste nel presente statuto sono onorifiche e non possono dar luogo a compensi ad emolumento alcuno salvo il rimborso delle spese documentate sostenute a causa delle funzioni esercitate.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare un compenso per il Segretario dell'Associazione e/o per il Direttore del Comitato scientifico

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 16. - L'associazione ha una durata illimitata, ma potrà essere sciolta dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei due terzi dei suoi membri. Per tale delibera di scioglimento è necessaria la convocazione di una apposita assemblea straordinaria con le modalità previste dall'articolo 9.

In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto dall'assemblea, con la stessa maggioranza dei due terzi, a favore di altre associazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentiti gli organismi di controllo previsti dalla Legge e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

A tal fine verranno nominati dall'Assemblea uno o più liquidatori, eventualmente non soci, determinandone i poteri, che compiranno tutti gli atti necessari per la destinazione del patrimonio eventualmente residuo, dopo la completa soddisfazione degli obblighi ed oneri assunti.

FIRMATO: EDGARDO LOEWY - EDMONDO ANSALDO NOTAIO